



COMUNE DI CHIARAMONTI

PROVINCIA DI SASSARI

Via F.lli Cervi n. 1 C.A.P.07030

-Tel 079/569092-Fax 079/569631

E.mail: protocollo@comune.chiaramonti.ss.it

SETTORE SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO AL

REIS

ANNUALITA' 2021

Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale "Agiudu torrau"

(Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 – D.G.R. n.. 34/25 del 11.08.2021)

Approvato con atto di determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n°217 del 23.09.2021

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 22 Ottobre 2021

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE CONSEGNATE A MANO ALL'UFFICIO PROTOCOLLO O TRASMESSE
VIA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: protocollo@comune.chiaramonti.ss.it

IL PRESENTE AVVISO E LA MODULISTICA SONO DISPONIBILI NELLA BACHECA PRESSO L'ATRIO
DEL COMUNE E POSSONO ESSERE CONSULTATI E SCARICATI DAL SITO ISTITUZIONALE DEL
COMUNE DI CHIARAMONTI ALL'INDIRIZZO WEB: www.comune.chiaramonti.ss.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI

VISTI i riferimenti normativi:

- Legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau”;
- art. 4, comma 11, della Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie.”;
- art. 7, commi 3 e 4, della Legge regionale 15 dicembre 2020, n. 30 “Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio.”;
- art. 3, commi 3, 4, 5 e 6 della Legge regionale 25 febbraio 2021, n. 4 “Legge di stabilità 2021”.
- Delibera della G.R. n° 23/26 del 22/06/2021 linee guida per il triennio 2021-2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19- approvazione preliminare
- Delibera della G.R. n°34/25 del 11/08/2021 “linee guida per il triennio 2021 –2023 concernenti le modalità di attuazione del “Reddito di inclusione sociale” di cui alla L.R. 18/2016 e Misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19. Approvazione definitiva.

RENDE NOTO

che con decorrenza dal 23 settembre e fino alle ore 13.00 del 22 Ottobre i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso potranno presentare domanda per partecipare al presente bando. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà.

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva. Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

ART. 1 – I PRINCIPI GENERALI E I REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., ossia:

- nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione. Per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) fino a € 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 12.000,00, incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente in condizione di disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra € 9.360,00 e € 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicazione della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat, articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata, che tiene conto della diversa ampiezza dei nuclei familiari richiedenti.

Ampiezza della famiglia	Coefficienti	Soglia povertà mensile definita dall'ISTAT	Soglia povertà annuale
1 componente	0,60	656,97	7.883,64
2 componenti	1,00	1.094,95	13.139,40
3 componenti	1,33	1.456,28	17.475,36
4 componenti	1,63	1.784,77	21.417,24
5 componenti	1,90	2.080,40	24.964,80
6 componenti	2,16	2.365,09	28.381,08
7 e più componenti	2,40	2.627,88	31.534,56

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19 e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS è inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare non possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1, D.lgs. 171/2005).

ART. 2 – INCOMPATIBILITA' TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RdC) E REIS

Il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI).

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

- il RdC e il REIS sono INCOMPATIBILI: pertanto, il soggetto che percepisce il RdC non può accedere al REIS;
- l'istanza per il REIS è INAMMISSIBILE se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al RdC, non abbia presentato domanda;
 - l'istante è stato ammesso al RdC.

L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il reddito di emergenza (REM).

ART. 3 - DEROGHE

In deroga ai requisiti di accesso di cui sopra, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo familiare	Limite di accesso alla deroga	
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista
Nuclei con 1 minore	euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

In tali fattispecie il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 Dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza", dai Codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il Comune inserisce comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria.

ART. 4 - PRIORITA' DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS

Nell'ambito della quota destinata ai sussidi, non superiore all'80% del finanziamento complessivo al netto delle quote da dedurre ai sensi della L.R. n. 18/2016 e s.m.i. e delle Linee guida per il triennio 2021-2023 approvate con D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021, per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero dei componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Per consentire ai Comuni di dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno legate all'emergenza Covid-19 e anche in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1 ISEE euro 0 – 3.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

Priorità 2 ISEE euro 3.001 – 6.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

Priorità 3 ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

Priorità 4 ISEE euro 9.360 fino a 12.000

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240

4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270
-------------------	------------	----------

Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 1) famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2) famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 3) famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4) coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5) famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

ART. 5 - I PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA

L'inclusione attiva costituisce il fulcro del REIS. Nello spirito della legge, infatti, "il REIS consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti dal paragrafo 5 delle Linee guida regionali approvate con D.G.R. n. 34/25 del 11.08.2021) ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

ART. 6 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS (es. CARPEDIEM).

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

ART. 7- DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e

assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

ART. 8 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo "Allegato A" disponibile presso l'ufficio di Servizio Sociale, completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire improrogabilmente entro il 22 Ottobre presso l'ufficio protocollo del Comune di Chiaramonti, tramite consegna a mano, PEC o email ai seguenti indirizzi: protocollo@comune.chiaramonti.ss.it o protocollo@pec.comune.chiaramonti.ss.it.

Alla domanda, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, l'utente dovrà allegare la seguente documentazione obbligatoria:

- copia del documento d'identità del richiedente in corso di validità;
- attestazione ISEE ordinario/corrente che scade nell'anno 2021;
- la ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza;
- la ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (es: invalidità civile, legge 104/92 ecc).

La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo dell'Ente.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti e dichiarati alla data di presentazione della domanda e perdurare per l'intera durata del beneficio.

ART. 9 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI BENEFICIARI

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, l'ufficio di Servizio Sociale procederà con l'istruttoria delle domande pervenute e predisporrà la graduatoria provvisoria dei beneficiari, nel rispetto delle linee guida approvate con DGR n. 34/25 del 11/08/2021.

La graduatoria di ammissione sarà redatta sulla base delle priorità dal presente avviso e sulla base per tutte le istanze pervenute nei termini come sopra fissati, per cui siano stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune assolve all'obbligo posto a carico dell'Ente di comunicazione dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione sul sito del Comune della graduatoria provvisoria. Qualora entro detti termini non pervengano ricorsi, la graduatoria assumerà carattere definitivo.

Resta inteso che si procederà all'erogazione dei contributi in favore di tutti i soggetti collocati in posizione utile e nel rispetto delle priorità previste entro i limiti delle risorse assegnate dalla

Regione Autonoma Sardegna al Comune di Chiaramonti e/o accreditate dall'Ufficio di Piano Anglona-Coros-Figulinas.

ART. 10 - Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19.

Per l'anno 2021 le risorse assegnate ai comuni in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n. 4/2021, sono destinate ad altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

Tali interventi si rivolgono prioritariamente a favore dei nuclei familiari, che non hanno i requisiti per accedere al REIS e al Rdc (o ad altre forme di aiuto) e che si trovano, a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19, in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai servizi sociali.

Tali risorse possono essere destinate a garantire situazioni derivanti dalla gestione degli interventi di cui alla L.R. n. 12/2020 non ancora sanati.

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune. L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS.

Il Comune di Chiaramonti potrà gestire tali risorse con procedura a sportello fino ad esaurimento dei fondi, secondo modalità e tempistiche da essi individuate che non dovranno obbligatoriamente coincidere con i tempi di pubblicazione degli Avvisi REIS.

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

Si precisa che comunque non potranno essere ammesse alla presente misura, le famiglie con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o ISEE corrente) superiore a euro 15.000.

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con ISEE tra i 12.000 e 15.000 si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4. La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio-economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);
- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

Con queste risorse possono essere concesse integrazioni reddituali anche ai nuclei familiari che beneficiano del Rdc, quando l'importo di Rdc mensile percepito è inferiore al valore REIS mensile che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati all'articolo 4. Le provvidenze saranno concesse con le modalità di cui all'articolo 3.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016:

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

L'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Reg. UE 679/2016.

ART. 12 – CONTROLLI E SANZIONI

E' responsabilità del cittadino informare il Servizio Sociale di qualunque cambiamento della propria situazione economica, familiare e lavorativa che determini la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti nel presente avviso.

Qualora il cittadino non informi il Servizio Sociale competente delle modificazioni intervenute, lo stesso decade immediatamente dal beneficio concessogli ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi attualmente vigenti in materia.

L'Ente ha facoltà di rivalsa per le somme indebitamente percepite.

Il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità della situazione dichiarata, anche attraverso i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Sarà compito del Comune verificare che l'assegnazione del contributo sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà, anche facendo ricorso, per la gestione dell'intervento, ove necessario, alla figura dell'amministrazione di sostegno, al fine di garantire l'effettivo utilizzo della prestazione per le finalità dell'intervento.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Capo VI del D.P.R. n. 445/2000, i competenti uffici comunali adotteranno specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti, mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Chiaromonte, lì 23.09.2021



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alessandro Unali

